

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO VII- AMBITO TERRITORIALE DI NOVARA

**Oggetto:** richieste di inserimento in graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

Questo ufficio ha assunto a protocollo le richieste di inserimento in graduatoria ad esaurimento di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per effetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1089 del 11 marzo 2015, nonché con sentenza n. 1973 del 16/04/2015.

Tale sentenza, nell'accogliere l'appello, ha disposto l'annullamento dei criteri fissati dal D.M. n. 235/2014, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

La suddetta pronuncia, così come chiarito dall'Avvocatura Generale dello Stato, esplica i suoi effetti solamente nei confronti dei soggetti appellanti. Viceversa, rispetto ai ricorrenti in primo grado che non abbiano impugnato la sentenza del T.A. R. Lazio n. 7858 del 21 luglio 2014, quest'ultima deve ritenersi passata in giudicato.

In linea con tale orientamento, il MIUR con nota prot. 15457 del 20/05/2015, ha ritenuto di inserire a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole, e di inserire "con riserva" i destinatari di ordinanze cautelari favorevoli.

Restano esclusi coloro che, pur trovandosi nella medesima posizione giuridica, (possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002) hanno prestato acquiescenza al decreto ministeriale senza proporre ricorso.

Per quanto sopra esposto le richieste indicate in oggetto, non possono trovare accoglimento.

IL DIRIGENTE  
Giuseppe Bordonaro